

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

prot: RF20210029756

- SEDE DI ROMA -

del: 10/03/2021

R I C O R S O

con istanza di adozione di misure cautelari

Per **MELISSA VOLINO** (VLNMSS91R67H501A), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fernando Gallone (GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv. Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75,

PEC: avvocatofernandogallone@pec.it, avvocatoioleurso@pec.it,

ricorrente

Contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliata in Roma, Piazza del Campidoglio n.1

resistente

e nei confronti di

Salvati Annalisa, residente a Roma (Rm) Via Mattè Trucco 74 - 00132

controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE
DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- della **graduatoria definitiva di merito - Allegato C**, all'esito della «Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi

dell'art. 1 comma 228 quater della legge. n. 208 del 28 dicembre 2015» (**Doc. 1**) pubblicata in data 18/12/2020 all'albo pretorio on line di Roma Capitale ed avviso pubblicato in G.U. n.1 del 5 gennaio 2021 (**Doc. 2**), laddove assegna alla ricorrente un **errato punteggio ai TITOLI DI CULTURA E SERVIZIO** collocandola in posizione deteriore rispetto alla posizione cui avrebbe diritto;

- degli atti, verbali e documenti relativi a tutte le operazioni di acquisizione, valutazione ed attribuzione dei punteggi per i **titoli di cultura e servizio**, laddove non le è stato correttamente attribuito un punteggio **pari a 3,00** punti relativo alla sua presenza all'interno della Graduatoria di IV fascia di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 2356 del 07/12/2017, del Municipio XII di Roma Capitale;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

FATTO

1. con Determinazione Dirigenziale n. 1589 del 3 agosto 2018 pubblicata all'Albo pretorio di Roma Capitale veniva bandita la *Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge. n. 208 del 28 dicembre 2015* (**Doc. 3**);

2. all'esito della procedura selettiva Roma Capitale avrebbe attinto dalla relativa graduatoria definitiva per le assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido, categoria C, posizione economica C1, di cui al CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali. Ciò, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno relativamente al conferimento di incarichi di supplenze, a tempo determinato, full time o part time, in base alle specifiche esigenze emergenti negli Asili nido di Roma Capitale, **unificando e sostituendo tutte le graduatorie vigenti alla data di pubblicazione del bando**;

3. inoltre, la medesima graduatoria definitiva sarebbe stata altresì utilizzata per procedere alle **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2016 n. 160, sulla base della pianificazione dei fabbisogni di personale di Roma Capitale, in applicazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 4, co. 1 del D. Lgs. n. 75/2017 (cd. stabilizzazioni);

4. ai sensi dell'art. 5 del bando, al termine della procedura selettiva l'Amministrazione, - avvalendosi di una apposita Commissione Esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, eventualmente integrata da Sottocommissioni Esaminatrici laddove l'elevato numero di domande lo avesse richiesto, - avrebbe provveduto a formare la graduatoria definitiva sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli. La graduatoria, come detto al punto 2., sarebbe stata utilizzata per coprire il fabbisogno di personale a tempo determinato per il conferimento di incarichi di supplenze, nonché, per le stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato, del personale in possesso dei requisiti. In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, il bando specificava che l'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (stabilizzazione del rapporto), sarebbe avvenuto **nell'ordine della graduatoria finale soltanto in favore dei candidati che, nella prova d'esame, avessero conseguito un punteggio non inferiore a 7;**

5. la ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del bando presentava regolarmente la sua domanda telematica di partecipazione attraverso l'apposita applicazione on line nel Portale Istituzionale di Roma Capitale. La domanda doveva essere compilata contrassegnando con un segno di spunta -flag- tutti i campi di interesse per il riconoscimento dell'esatto punteggio. La procedura selettiva, per titoli ed esami, si svolgeva nel seguente modo:

- innanzitutto, ai sensi dell'art. 3 del bando (Valutazione dei titoli), in sede di presentazione della domanda i candidati dovevano indicare, sempre in modo telematico, tutti i **titoli di cultura** (massimo 2 punti) e i **titoli professionali e di servizio** (massimo 8 punti) posseduti,

- successivamente, ai sensi dell'art. 4 del bando si sarebbe svolta la prova d'esame, consistente in «*un'unica prova tendente a verificare le conoscenze teoriche del candidato nonché le capacità di approfondimento pratico di comportamenti e esercizi relativi alle mansioni previste per il posto oggetto di selezione*». In particolare, la prova d'esame, per la quale era concesso un massimo 10 punti, consisteva nella soluzione di non meno di 20 quiz a risposta chiusa su scelta multipla, oltre all'accertamento delle capacità di approfondimento pratico di comportamenti ed esercizi relativi alle mansioni previste per il posto oggetto di selezione, nonché la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese;

6. all'esito della prova d'esame veniva pubblicata la Graduatoria provvisoria - Allegato A, relativa ai titoli **(Doc. 4)**. Qualcosa, tuttavia, non era andata nel verso giusto, poiché -come si dirà meglio nel prosieguo- diverse centinaia di candidati, tra cui anche la ricorrente, pur avendo correttamente indicato, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 3 del bando (Valutazione dei titoli), di essere presenti in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido non si vedeva assegnata i tre punti previsti dal bando.

In tal senso, l'art.3 del bando, con riferimento alla valutazione dei titoli recita:

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO (massimo 8 punti)

*1) Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: **3 punti***

7. la ricorrente, collocata in posizione **n. 3263** della Graduatoria provvisoria - Allegato A, si rendeva perciò conto che **non le erano stati attribuiti i tre punti per i titoli professionali e di servizio posseduti**, relativamente alla sua

presenza all'interno della Graduatoria di IV fascia - determinazione dirigenziale n° 2356 del 07/12/2017 - del Municipio XII di Roma Capitale (collocata in 34esima posizione) **(Doc. 5)**;

8. in realtà, nella Graduatoria provvisoria - Allegato A, con riferimento al punteggio relativo ai titoli di cultura, nonché professionali e di servizio, la ricorrente si vedeva attribuito il punteggio di 1,537777781, poi corretto, in sede di approvazione della Graduatoria definitiva - Allegato C, in: **Punti: 0,53777778**. La ricorrente non contesta la sottrazione di 1 punto relativo ai titoli culturali, essendo lo stesso effettivamente stato concesso per errore. Tuttavia, alla Graduatoria provvisoria - Allegato A **mancaivano certamente i 3 punti** relativi al fatto di essere presente nella suindicata Graduatoria di IV fascia del Municipio XII di Roma Capitale (34esima posizione);

9. per tale motivo, in data **14 febbraio 2020** la ricorrente inviava una prima PEC all'amministrazione **(Doc. 6)** chiedendo che venisse verificata l'inesattezza del suo punteggio e, conseguentemente, si procedesse alla correzione dell'errore, con attribuzione dell'esatto punteggio aggiuntivo pari ai succitati tre punti. La ricorrente si recava anche personalmente presso l'Ufficio Concorsi di Roma Capitale chiedendo spiegazioni in ordine al fatto che non le fossero stati attribuiti quei tre punti e, in quella sede, le fu riferito che **tantissimi candidati, nella sua identica situazione, avevano già segnalato il medesimo problema della mancata attribuzione di quei tre punti** relativi al fatto di essere presenti in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido presso gli asili nido di Roma Capitale. Alla ricorrente fu peraltro detto che, molto probabilmente, si era trattato di un "problema informatico" relativo all'acquisizione telematica delle domande di partecipazione compilate on line, in quanto, probabilmente, il sistema informatico non aveva letto la spunta relativa a tale casella. Del resto, il fatto stesso che centinaia di candidati lamentassero il medesimo problema non poteva che significare che, evidentemente, c'era stato un problema tecnico generale proprio in sede di

acquisizione delle domande on line. La ricorrente veniva comunque rassicurata circa il fatto che, a breve, terminate le verifiche, quei tre punti sarebbero stati attribuiti a tutti, lei compresa;

10. nonostante la prova d'esame si fosse svolta e conclusa interamente nel mese di **dicembre 2019** la graduatoria tardava ad uscire, al punto che, attesi già diversi mesi, i candidati iniziarono a sollecitare l'amministrazione. Anche perché, si badi bene, a causa del notevole ritardo nella pubblicazione della graduatoria definitiva, Roma Capitale per far fronte alle esigenze relative alle supplenze negli asili nido, continuava ad utilizzare le vecchie graduatorie dei supplenti, ossia quelle non formate all'esito di procedure concorsuali, bensì a semplice domanda presentata nei vari municipi. Graduatorie che, una volta pubblicata questa nuova graduatoria concorsuale, sarebbero tutte cessate, essendo sostituite dalla nuova. Proprio questa circostanza, dunque, secondo "voci di corridoio", alimentava forti resistenze alla pubblicazione della Graduatoria definitiva. Infatti, nonostante l'imminente pubblicazione della graduatoria fosse annunciata già prima dell'estate 2020, slittò a dopo l'estate. Tuttavia, neppure dopo l'estate venne pubblicata, al punto che i candidati iniziarono ad organizzarsi per adire il Tar del Lazio affinché accertasse il silenzio-inadempimento dell'amministrazione rispetto ad una graduatoria che, a distanza di ben otto mesi dalla conclusione della procedura non veniva mai pubblicata, pur avendo - la Commissione esaminatrice - già concluso i suoi lavori già prima dell'estate e tramesso gli atti al competente ufficio capitolino per le determinazioni di sua competenza;

11. in data 18 dicembre 2020, con Determinazione Dirigenziale n. 2247, veniva finalmente pubblicata l'impugnata Graduatoria finale - Allegato C, all'interno della quale la ricorrente risulta collocata in posizione n. 2923 con un punteggio relativo ai titoli pari a **0,53777778** + **9,4** punti relativi alla prova scritta, per un totale complessivo pari a **9,937777781**. In definitiva, dunque, nonostante la suddetta istanza di riesame e correzione trasmessa via PEC il 14 febbraio 2020, alla ricorrente era stato (correttamente) sottratto un punto rispetto alla

Graduatoria provvisoria - Allegato A, e tuttavia, **non le sono stati riconosciuti quei tre punti** che, - per un problema tecnico-informatico del sistema telematico di acquisizione delle domande, - sia alla ricorrente che a diverse centinaia di altri partecipanti non sono stati correttamente attribuiti; nonostante l'indicata presenza all'interno di una **graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido** non si vedeva assegnata i tre punti previsti dall'art.3 punti 1) del bando di selezione:

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO (massimo 8 punti)

*1) Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: **3 punti***

12. immediatamente si scatenava la reazione di tutti coloro che si erano visti ingiustamente decurtati i ridetti tre punti, come testimonia l'articolo pubblicato domenica 20 dicembre 2020 sulla pagina *Roma News* del *Il Messaggero on line*, intitolato: «**Roma, caos graduatorie per gli asili: «Errori nei punteggi». Pronto il ricorso al Tar**» consultabile al seguente indirizzo internet:

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/asili_caos_graduatorie_roma_ultime_notizie_news-5656817.html

13. in data 19 dicembre 2020 la ricorrente inviava all'amministrazione una seconda PEC (**Doc. 7**) avente ad oggetto: "*Istanza Rettifica Punteggio - Graduatoria finale*", nella quale chiedeva testualmente:

una rettifica del mio punteggio - come già richiesto via PEC in data 14/02/2020 protocollo n° GB/2020/0014943 - poiché non mi sono stati attribuiti i 3 punti spettanti in quanto facente già parte della Graduatoria di IV fascia del Municipio XII di Roma Capitale (34esima posizione).

Il punteggio totale spettante sarebbe quindi di 3,537777781 + 9,4 dell'esito del concorso = 12,937777781 punteggio totale.

allegando alla PEC anche l'apposita **ISTANZA DI RETTIFICA PUNTEGGIO (Doc. 8)** come suggeritole all'Ufficio Concorsi, nella quale la ricorrente reiterava nuovamente la richiesta dei suoi **tre punti mancanti** in graduatoria;

14. in data 21 dicembre 2020, come consigliatole dall'Ufficio Concorsi, la ricorrente inviava una terza PEC (**Doc. 9**) - questa volta indirizzandola direttamente all'attenzione della Commissione Esaminatrice - allegando la stessa istanza di correzione già allegata alla seconda PEC, nella quale reiterava la **richiesta di attribuzione dei tre punti aggiuntivi**, relativi ai titoli professionali derivanti dall'essere presente all'interno della graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido (Graduatoria di IV fascia - determinazione dirigenziale n° 2356 del 07/12/2017 - del Municipio XII di Roma Capitale, (Doc. 5));

15. con lettera Prot: GB20200115462 del 28/12/2020 (**Doc. 10**) il Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale scriveva alla Commissione esaminatrice che, a partire dalla data di pubblicazione della Graduatoria definitiva della «*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge. n. 208 del 28 dicembre 2015*», erano giunte all'Ufficio Concorsi di Roma Capitale numerosissime segnalazioni ricevute da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito ai punteggi presenti nella graduatoria trasmessa dalla stessa Commissione esaminatrice. In particolare, l'Ufficio Concorsi scriveva che: «*dalla data della pubblicazione, invero, sono state giornalmente protocollate agli atti del Dipartimento centinaia di richieste di riesame dei concorrenti, incentrate per la quasi totalità sull'assenza del punteggio relativo all'esperienza professionale*», aggiungendo che: «*effettuate le opportune verifiche in base alle risultanze dei verbali degli atti della procedura, è stato possibile rilevare che ben oltre 1000 candidati non hanno conseguito in graduatoria la sopraccitata valutazione*». Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale attribuiva tale mancata attribuzione dei tre punti relativi ai titoli professionali al fatto che, probabilmente, la Commissione non avesse ritenuto corretta l'indicazione del servizio in precedenza effettivamente prestato presso

gli asili nido e le scuole dell'infanzia di Roma Capitale. Sino a quel momento, invece, si era sempre parlato di un errore nell'acquisizione telematica delle domande *on line* di partecipazione. Fatto sta, comunque, che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale indicava alla Commissione esaminatrice che le modalità di indicazione dei titoli professionali erano soltanto "indicative" e dunque **la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto necessariamente attribuire i tre punti per i titoli professionali a tutti i candidati che avessero effettivamente prestato servizio a termine presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia di Roma Capitale, essendo presenti all'interno di una Graduatoria di IV fascia di un Municipio di Roma Capitale**, come certamente lo è la ricorrente, essendo ella presente nell'allegata Graduatoria di IV fascia del Municipio XII di Roma Capitale, in 34esima posizione. Ciò, infatti, si evince chiaramente dalla stampa della domanda presentata on line dalla ricorrente (**Doc. 11**), nella quale, a pag. 3 di 4 è esattamente indicato di **aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso due scuole dell'Infanzia di Roma Capitale:**

- Esperia srl - Crescere Insieme, dal 13/06/2016 al 31/05/2018, per un totale complessivo di 528 giorni
- Il Mappamondo, dal 13/10/2014 al 23/05/2016, per un totale complessivo di 440 giorni;

dunque, davvero non si comprende la ragione per cui tale punteggio (tre punti) relativo ai titoli professionali non sia stato attribuito alla ricorrente, così come a centinaia di altri candidati;

16. tutto ciò premesso, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale metteva a disposizione della Commissione esaminatrice gli atti della procedura selettiva invitando la Commissione esaminatrice a ritirarli, unitamente alle istanze di riesame pervenute, *«affinché codesta Commissione, nel procedere ai sensi dell'art. 3, ultimo capoverso, dell'Avviso di selezione, **possa valutare l'opportunità** di estendere il riesame della valutazione dei titoli di servizio nei confronti di tutte le posizioni che, agli atti della graduatoria, recano la motivazione:*

“le dichiarazioni rese dai candidati non sono conformi all’articolo 3 del bando, tenendo conto dei principi interpretativi resi con la presente nota.

Nelle more del riscontro la procedura in argomento resterà sospesa”;

17. la su citata lettera Prot: GB20200115462 del 28/12/2020 indirizzata dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale alla Commissione esaminatrice non risulta in alcun modo soddisfacente rispetto all’interesse della ricorrente, poiché la stessa rappresenta soltanto un invito a “valutare l’opportunità” di rettificare il punteggio definitivo dei candidati, tra cui la ricorrente. Il punto, tuttavia, è che la qui impugnata graduatoria definitiva di merito - Allegato C è stata pubblicata all’albo pretorio on line di Roma Capitale in data 18/12/2020, mentre, l’avviso di approvazione definitiva dei lavori e della graduatoria stessa è già stato pubblicato in G.U. n. 1 del 5 gennaio 2021. La resistente amministrazione non ha ritirato in autotutela la graduatoria definitiva, essendosi limitata a parlare genericamente di procedura che «resterà sospesa». Peraltro, il successivo provvedimento pubblicato all’albo pretorio *on line* di Roma Capitale in data 13 gennaio 2021 (**Doc. 11**), - non visionabile né scaricabile (a differenza di quanto indicato nella schermata dell’albo on line), -indica chiaramente che si tratta di una mera sospensione dell’efficacia di una Graduatoria definitiva già approvata definitivamente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La sospensione dell’efficacia con determinazione dirigenziale, pertanto, a parere di questa difesa, è **idonea esclusivamente a sospendere gli effetti amministrativi nascenti dalla graduatoria stessa, ossia, il suo utilizzo per le supplenze o le assunzioni a tempo indeterminato**, ma non determina in alcun modo la sospensione anche del termine legale di decadenza per impugnare tale graduatoria innanzi al Tribunale Amministrativo competente. Ragion per cui, sussiste certamente l’interesse attuale della ricorrente a coltivare il presente ricorso e ad ottenere un pronunciamento che dichiari l’illegittimità dell’impugnata graduatoria laddove non le riconosce i tre punti relativi ai titoli professionali realmente posseduti.

Tutto ciò premesso e considerato, i provvedimenti impugnati dalla ricorrente sono illegittimi e, come tali, certamente meritevole di annullamento

Domanda incidentale di sospensione

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi su riportati in fatto e diritto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Il *periculum in mora*, invece, è determinato dalla situazione di grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente laddove l'amministrazione, entro qualche mese, come preannunciato, riprendesse ad utilizzare la graduatoria, sia per le supplenze che per le stabilizzazioni. È evidente, infatti, che poiché le posizioni in graduatoria si differenziano di pochi centesimi di unità, con tre punti in più la ricorrente salirebbe in graduatoria di centinaia (o migliaia) di posizioni. In definitiva, **l'illegittima decurtazione di ben tre punti dal suo punteggio complessivo** arreca certamente un grave danno alla ricorrente, collocandola in posizione molto inferiore nella graduatoria definitiva di merito, facendole così perdere la concreta possibilità di rientrare tra le assunte a tempo indeterminato con le prossime assunzioni già programmate e, nel frattempo, pregiudicandola notevolmente nelle chiamate per le supplenze. Dunque, la ricorrente chiede all'Ill.mo Tar del Lazio adito l'emanazione di un provvedimento cautelare anticipatorio che assegni alla ricorrente il giusto punteggio di **12,937777781** (sommando tre punti all'attuale) ordinando alla resistente amministrazione di correggere con riserva l'errore nella graduatoria definitiva.

Per tutti questi motivi, gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori della suindicata ricorrente, chiedono che

P.Q.M.

l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito, Voglia, previa emanazione della suindicata misura cautelare

in via principale

- Accogliere il ricorso e conseguentemente riformare/correggere il punteggio finale assegnato alla ricorrente nella graduatoria definitiva di merito della *Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una*

graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge. n. 208 del 28/12/ 2015, riconoscendole i tre punti aggiuntivi e, dunque, il punteggio totale pari a
12,937777781

- Ordinare a Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., l'adozione degli atti e provvedimenti consequenziali al fine del corretto inserimento della ricorrente, a titolo definitivo, nella predetta graduatoria di merito.

- Con vittoria di spese legali e compensi professionali del grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori costituiti.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e vertendo in materia di pubblico impiego, si versa un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Roma, 10 febbraio 2021

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso